

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CUENTAS

De Europæiske Fællesskaber
REVISIONSRETEN

Europäische Gemeinschaften
RECHNUNGSHOF

Ευρωπαϊκές Κοινοότητες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

European Communities
COURT OF AUDITORS



Communautés européennes
COUR DES COMPTES

Comunità Europee
CORTE DEI CONTI

Europese Gemeenschappen
REKENKAMER

Comunidades Europeas
TRIBUNAL DE CONTAS

Euroopan yhteisöjen
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Europeiska gemenskaperna
REVISIONSRÄTTEN

Decisione n. 99-2004 della Corte dei conti sulle condizioni e modalità di collaborazione dei Membri della Corte con le indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità

LA CORTE DEI CONTI EUROPEA,

visti i regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (denominato qui di seguito l'"Ufficio") ¹, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 6,

considerando che, ai sensi dei regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999, l'Ufficio dà avvio e svolge indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti in virtù dei trattati o sulla base di questi ultimi, volte a lottare contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità e, a tale scopo, a ricercare fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ovvero un inadempimento agli analoghi obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto;

considerando che i regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999 dispongono, all'articolo 4, paragrafi 1 e 6, che ogni istituzione, organo od organismo adotti una decisione contenente in particolare norme relative all'obbligo per i membri delle istituzioni e degli organi informare gli agenti dell'Ufficio e di cooperare con gli stessi, nonché le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne, nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna;

considerando che, per quanto riguarda i funzionari e gli altri agenti della Corte, le norme in causa sono incluse nella decisione n. 98-2004 della Corte del 16 dicembre 2004;

considerando che, nell'esercizio della missione di controllo conferitale trattati, la Corte dei conti deve poter disporre di una totale indipendenza;

¹ GU L 136 del 31 maggio 1999, pagg. 1-14.

considerando che, conseguentemente, la decisione che la Corte deve adottare in virtù dell'articolo 4, paragrafi 1 e 6 dei regolamenti nn. 1073/1999 e 1074/1999 non deve pregiudicare l'applicazione del criterio guida sul trattamento delle informazioni relative a presunti casi di frode, corruzione o altre attività illecite ricevute dalla Corte né della decisione n. 97-2004 della Corte dei conti recante definizione delle modalità di collaborazione con l'Ufficio in materia di accesso, da parte di quest'ultimo, ad informazioni relative all'audit, il che implica che l'accesso da parte dell'Ufficio ai documenti di audit è disciplinato dalla citata decisione n. 97-2004;

considerando che le indagini in discorso devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, dei testi adottati per la loro applicazione e che non possono diminuire in alcun modo la protezione giuridica di cui godono le persone interessate;

considerando che occorre determinare le modalità pratiche secondo cui i Membri collaborano ai fini del buon svolgimento delle indagini interne;

DECIDE

Articolo 1 - Campo di applicazione

La presente decisione si applica alle indagini interne svolte dall'Ufficio e volte a:

- lottare contro la frode, la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità,
- ricercare a tal fine fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale o un inadempimento agli analoghi obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, organi ed organismi cui non si applica lo statuto.

La presente decisione non pregiudica l'applicazione della decisione n. 97-2004 della Corte dei conti recante definizione delle modalità di collaborazione con l'Ufficio in materia di accesso, da parte di quest'ultimo, ad informazioni relative all'audit, né del criterio guida sul trattamento delle informazioni relative a presunti casi di frode, corruzione o altre attività illecite ricevute dalla Corte.

Articolo 2 - Diritto ed obbligo di informazione

1. Allorché un Membro della Corte viene a conoscenza, al di fuori dell'ambito dei lavori di audit, di elementi di fatto che lascino presupporre l'esistenza di eventuali casi di frode, corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità o di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ovvero un inadempimento agli analoghi obblighi dei membri, dei dirigenti o del personale cui non si applica lo statuto, ne informa quanto prima il Presidente.

2. Qualora gli elementi di fatto di cui al primo paragrafo riguardino lo stesso Presidente, il Membro ne informa il Membro della Corte con la maggiore anzianità di nomina ai sensi dell'articolo 5 del regolamento interno.
3. Il Presidente o, se del caso, il Membro che lo sostituisce, informa quanto prima il Membro in possesso delle informazioni del termine entro il quale intende reagire notificando i fatti agli altri Membri della Corte in vista di una decisione o informandone direttamente all'Ufficio.

Il termine in causa è stabilito tenendo conto dell'entità dei fatti di cui trattasi, dell'eventuale necessità di avviare un'indagine nonché del grado di urgenza che i fatti in questione presentano.

4. Prima dello scadere del termine così stabilito, il Presidente può decidere di prorogarlo una sola volta, per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente stabilito. Informa il Membro interessato della sua decisione e delle relative motivazioni.
5. Allo scadere del termine o dell'eventuale proroga di cui al paragrafo 4, il Membro che ha preso conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1 può informare la Corte o, qualora ne ravvisi l'opportunità, direttamente l'Ufficio.

Articolo 3 - Modalità di cooperazione con l'Ufficio

Allorché il Direttore dell'Ufficio intende procedere ad un'indagine in seno alla Corte dei conti, informa il Segretario generale della Corte in merito all'oggetto ed alle condizioni di svolgimento dell'indagine, nonché dell'identità degli agenti incaricati della sua esecuzione.

Nel quadro di tale indagine, i Membri della Corte cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 4 - Comunicazione all'interessato

Nel caso in cui si ravvisi la possibilità di un coinvolgimento individuale di un Membro Corte, l'interessato deve esserne tempestivamente informato, ove ciò non rischi di nuocere allo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine non possono essere tratte conclusioni che indichino nominativamente un Membro senza che l'interessato abbia potuto pronunciarsi su tutti i fatti che lo riguardano.

Nei casi in cui, ai fini dello svolgimento dell'indagine, sia necessario mantenere il segreto assoluto e ricorrere a mezzi d'investigazione di competenza di una autorità giudiziaria nazionale, l'obbligo di invitare il Membro interessato dall'indagine a pronunciarsi può essere differito, in accordo con il Presidente della Corte.

Articolo 5 - Comunicazione in merito all'archiviazione dell'indagine

Allorché, al termine di un'indagine interna, non è stato possibile individuare alcun elemento a carico della persona interessata, l'indagine interna che la riguarda è archiviata con decisione del Direttore dell'Ufficio, che ne dà comunicazione per iscritto all'interessato ed alla Corte.

Articolo 6 - Revoca dell'immunità

Ogni richiesta, proveniente da un'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria nazionale, avente ad oggetto la revoca dell'immunità giurisdizionale di un funzionario od agente e relativa ad eventuali casi di frode, corruzione od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, è trasmessa al Direttore dell'Ufficio ai fini di un parere.

Articolo 7 - Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore immediatamente.

Lussemburgo, 16 dicembre 2004.

Per la Corte dei conti,

Juan Manuel Fabra Vallés
Presidente